

STATUTO

CONSORZIO LA CITTA' SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA GIOVANNI
FALCONE 78

Numero REA: RG - 90547

Codice fiscale: 01042150886

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" ad atto
in data 9 agosto 2017
Rep. 34386/13944

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società Cooperativa Sociale denominata "CONSORZIO LA CITTA' SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"..

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Ragusa

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. A norma dell'art. 2365 del codice civile è conferita all'organo amministrativo la competenza ad istituire o sopprimere sedi secondarie ed a trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio non ha finalità speculative. Esso intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui affermazione e diffusione esso è impegnata.

Il Consorzio, operando nel rispetto dei principi della mutualità, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e si propone di svolgere attività e servizi di rilevanza e solidarietà sociale, curando particolarmente le attività volte a favorire le realtà associate nel raggiungimento dei loro fini, anche attraverso attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, come previsto dagli articoli 1 e 4 della legge n. 381/1991.

Le cooperative che aderiscono al Consorzio respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, posta in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza del Consorzio, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

Il mancato rispetto del codice etico del Consorzio e dei

doveri degli associati è **sanzionato** con la diffida e l'esclusione.

Il Consorzio è l'organismo di rappresentanza e tutela degli interessi delle cooperative consorziate ed ha quale scopo principale ed essenziale quello di compiere nell'interesse delle medesime tutte le attività **nonché** di promuovere tutte le iniziative concernenti l'oggetto sociale; esso è retto con i principi della mutualità ed esclude ogni finalità di lucro e speculativa.

Il Consorzio si propone di garantire continuità di occupazione lavorativa e giuste condizioni economiche, sociali e professionali per i lavoratori.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Nel perseguimento dei suoi fini il Consorzio, **ispirandosi** ai principi della solidarietà, della democraticità, della fratellanza e della lotta per la liberazione dell'uomo da ogni schiavitù morale o materiale, potrà:

a) promuovere e stimolare il confronto ideale e la collaborazione fra le cooperative e/o le associazioni con finalità di promozione umana ed inserimento lavorativo dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio, di emarginazione e di disagio socio - sanitario, anche coordinando l'attività tra le suddette realtà attraverso la gestione di progetti globali di sviluppo;

b) realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico - amministrativa, legale, organizzativa, progettuale, fornitura di materiali ed offrire quant'altro necessario, ivi incluso il sostegno economico, alle associate per migliorare la loro efficacia operativa e ad enti non associati che ne facciano richiesta;

c) realizzare attività di studio, ricerca e formazione, marketing, anche in collaborazione o con il sostegno di soggetti pubblici e privati, volte a promuovere ed accrescere la conoscenza dell'universo **cooperativistico**, **nonché** a realizzare specifiche conoscenze, competenze e professionalità fra i soci e quanti partecipano all'attività delle associate verso terzi, curandone anche la pubblicazione e divulgazione;

d) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle associate anche con la possibilità di commercializzare i propri prodotti, sia in campo nazionale che all'estero, e anche con modalità elettroniche (Internet);

e) promuovere l'indagine sul territorio a favore delle fasce più deboli ed attuare relativi interventi sul versante socio - sanitario, socio - assistenziale, socio - **riabilitativo**, anche con la gestione di relativi servizi sia a domicilio che in strutture;

f) attuare direttamente e per il tramite delle associate iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione, della solidarietà, del lavoro, della finanza etica e del commercio equo e solidale;

g) coordinare il rapporto con gli enti pubblici, con specifico riguardo a tutte le iniziative di carattere globale e programmatico;

h) attuare, promuovere e gestire corsi di formazione professionale per i propri soci e terzi e con particolare attenzione per giovani disoccupati e per soggetti appartenenti a categorie protette e operatori sociali; in relazione a ciò il Consorzio si **attrezzerà** utilizzando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla formazione professionale;

i) sollecitare e promuovere l'adozione di provvedimenti legislativi o regolamentari che **valorizzino** la cooperazione sociale, il volontariato, l'associazionismo, l'imprenditorialità giovanile;

j) promuovere il servizio civile volontario nazionale ed internazionale e favorire il sorgere di nuove iniziative solidaristiche **nonché** promuovere progetti di utilità sociale;

k) svolgere attività di collegamento e coordinamento fra i servizi degli associati;

l) promuovere, sviluppare e creare programmi informatici per una migliore organizzazione dell'attività dei soci, **non precludendo** la possibilità di commercializzazione esterna;

m) gestire servizi di natura socio - assistenziale e socio - sanitarie, centri diurni, case di riposo per anziani, **hospice** per **patologie** terminali, case famiglie e strutture che consentono in modo autonomo lo sviluppo delle attività sopracitate, che abbiano natura di interventi a carattere globale, affidandone comunque le singole parti alle associate;

n) assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, consorzi, altre società ed enti e associazioni in genere;

o) il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni sociali specifiche con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro un corrispettivo, preferibilmente a cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo;

p) promuovere servizi di accompagnamento al lavoro, inserimento nel mercato del lavoro, **outplacement** per favorire l'incontro fra domande ed offerte di lavoro, affidandone comunque le singole parti alle associate;

q) promuovere servizi **ecologici** ed ambientali, affidandone comunque le singole parti alle associate, attraverso:

- raccolta differenziata di rifiuti **riciclabili**;

- raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 D. **Lgs.** n. 22/1997 avviati al recupero in modo effettivo ed operativo;

- raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 D. **Lgs.** n. 22/1997 avviati al recupero in modo effettivo ed operativo;

- raccolta, ricarica e rigenerazione di toner, nastri e qualsiasi altro materiale di consumo;

- raccolta differenziata di rifiuti speciali e non;

r) svolgere anche le seguenti attività:

- produzione di prodotti di **panetteria** freschi, di pasticceria fresca, di fette **biscottate**, di biscotti e di prodotti di pasticceria conservati;

- produzione di **cacao** in polvere, cioccolato, caramelle e **confetterie** varie e di altri prodotti alimentari;

- gestione di **ostelli** della gioventù, villaggi turistici, case ed appartamenti per vacanze, **bed and breakfast**, residence e l'attività di **affittacamere** per brevi soggiorni;

- gestione di attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

- gestione di attività di ristorazione (con o senza somministrazione) con preparazione di cibi da **asporto**, di prodotti di gelateria e di pasticceria;

- gestione di attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;

- gestione di bar ed altre attività di ristorazione senza cucina;

- gestione di mense, servizi di **catering** per eventi, **banqueting** e **catering** continuativo su base contrattuale;

- servizi di trasloco e **facchinaggio**;

- attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali ed umanistiche;

- gestione di Centri di assistenza fiscale (**Caf**);

- attività di pubbliche relazioni e comunicazione;

- attività di consulenza tecnica;

- servizi di pulizia generale (non specializzata) di edifici;

- attività di pulizia diversa da quella di edifici;

- servizi di richiesta certificati e attività di disbrigo pratiche;

- gestione di strutture di assistenza residenziale per persone **affette** da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti, strutture di assistenza **infermieristica** residenziale per anziani, strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili; gestione di altre strutture di assistenza sociale e residenziale, assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, servizi di asili nido, assistenza **diurna** per minori disabili, altre attività di assistenza sociale non residenziale;

- gestione di attività di conservazione e restauro di opere d'arte;
- gestione di luoghi e monumenti storici e gestione di luoghi di attrazione;
- attività di intrattenimento e divertimento;
s) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi di provvidenze e agevolazioni di legge, **nonché** tra l'altro e solo a titolo esemplificativo:
1. concorrere ad aste e a licitazioni e trattative;
2. assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale con limiti imposti dalla legge;
3. dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori; dare qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui il Consorzio aderisce **nonché** a favore di altre realtà con analoghe caratteristiche;
4. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio fra i soci, anche con la raccolta di prestiti limitata solo ai soci stessi, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e ai sensi e con i limiti previsti dalla legislazione vigente in materia (T.U. del 1/9/93 n. 385 e relativa delibera **attuativa** del C.I.C.R.);
5. promuovere la formazione permanente e l'aggiornamento professionale per i soci degli associati;
6. promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori e di terzi;
7. promuovere ed organizzare viaggi, sia in Italia che all'estero, per gli utenti, i soci, le loro famiglie e terzi;
8. il Consorzio potrà con deliberazione del consiglio di amministrazione, partecipare ad istituti, enti, associazioni ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale di qualsiasi forma costituiti purché senza finalità di lucro e i cui scopi sociali possono concorrere con quelli della società.
t) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, **nonché** adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi dell'art. 4, legge n. 59/1992, ed eventuali norme modificative e integrative.
u) gestire direttamente servizi di politiche sociali attive (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, ed educative) e di politiche attive del lavoro (sportello di

informa lavoro ecc.).

Per l'attuazione degli scopi innanzi precisati il Consorzio è investito di ogni più ampia facoltà.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Soci)

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi statutari partecipando alle attività sociali.

Pertanto, possono essere soci del Consorzio:

a) soci ordinari: cooperative sociali e non, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 8 della legge n. 381/1991;

b) soci sovventori di cui all'art. 4, legge n. 59/1992, i quali intendano partecipare a programmi finalizzati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

c) società, persone giuridiche pubbliche e private ed enti morali; in tal caso il rapporto tra la cooperativa e l'ente sarà regolato da apposito regolamento all'uopo stipulato, secondo le disposizioni di legge e nell'interesse del Consorzio.

Non possono divenire soci coloro che **esercitano** in proprio imprese che si trovino in concorrenza con l'attività svolta dalla cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo amministrativo.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione della ragione o denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta e la descrizione dei requisiti posseduti e necessari per l'ammissione;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Alla domanda devono essere allegate le copie dello statuto vigente e della deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo

mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo nel rispetto della Legge:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo amministrativo devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste nel presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, **nonché** dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, entro il termine di quarantacinque giorni non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) manchi **reiteratamente** di partecipare alle iniziative sociali o dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che **insorgessero** tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso della quota posseduta, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23 la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-**quinquies**, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Termini di decadenza della liquidazione della quota)

Il pagamento del valore delle quote deve essere fatto entro centottanta giorni (180 gg.) dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

Art. 15 (limitazioni al rimborso della liquidazione della quota, responsabilità dei soci cessati)

La liquidazione della frazione di quote assegnate al socio ai sensi dell'art. 2545-**quinquies** e 2545-**sexies** del codice civile può avvenire, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque (5) anni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui il recesso, l'esclusione o il decesso hanno effetto nei confronti della Cooperativa.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione **mutualistica** e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde

verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci che investono capitali nell'impresa, denominati "soci sovventori", di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno dieci (10) giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro cinquecento e centesimi zero (euro 500,00) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dai soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere adottata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dai soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno comunicati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito

dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalle decisioni dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi il patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatore, rappresentati da quote del valore nominale di euro cinquecento e centesimi zero (euro 500,00); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote, che sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal

ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, redatto con i criteri indicati dall'articolo 2423 del codice civile e deve essere corredato dei documenti di cui agli articoli 2428, 2429 e 2545 del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni (120 gg.) dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni (180 gg.) qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) un'eventuale quota da distribuire ai "soci cooperatori" ed ai "soci sovventori" in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, **ragguagliato** al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. In caso di assegnazione di dividendi ai soci sovventori spetta un dividendo maggiorato del due per cento (2%) rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dallo statuto. In caso di assegnazione di dividendi ai soci finanziatori spetta un dividendo maggiorato del due per cento (2%) rispetto a quello

stabilito per i soci cooperatori;

f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) un'eventuale quota a riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/77;

h) il residuo a riserva straordinaria ovvero, ove stabilito dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, alle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili netti annuali, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

I dividendi possono essere distribuiti, direttamente o indirettamente, solo se il rapporto fra il patrimonio netto e complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

L'Assemblea che approva il bilancio può altresì, conformemente a quanto previsto dall'art. 2545-sexies c.c., a titolo di integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni lavorative dei soci, deliberare la ripartizione dei ristorni proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici così come regolamentato dal successivo articolo.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto;
- f) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
- g) l'adozione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione;
- h) la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si **opti** per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si **opti** per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i

soci i quali entro i cinque (5) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto nel libro soci da almeno novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro verbali delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi mediante avviso recapitato almeno otto (8) giorni prima della riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nel Comune in cui ha sede la società o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

L'avviso può essere trasmesso anche a mezzo telegramma, fax, telex o posta elettronica, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto nonché la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi se nominati; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo e secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta (90) giorni e nel libro dei soci sovventori da almeno dieci (10) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota sottoscritta.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

Il socio persona giuridica **delegherà** all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da **adottarsi** dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a sette (7) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

Il Consiglio, se non provvede l'Assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o mezzo idoneo, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci

effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. La parità di voti importa la reiezione della proposta.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Spetta, fra l'altro, a solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle decisioni dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- g) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che

sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale nella relazione dell'Assemblea di cui al 2° comma dell'art. 2429 c.c. deve specificamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società ai sensi della legge n. 59/1992 art. 2 comma 2°.

Al collegio sindacale si applicano gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di **proponibilità** della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Il Collegio si compone di tre Arbitri, scelti tra gli esperti di diritto e di settore, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 6/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto

disposto dall'art. 33 D. Lgs. n. 6/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi **proroghino** detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 32, comma 2, D. Lgs n. 6/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si **atterranno** e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed il compenso.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti allo

svolgimento dell'attività **mutualistica**, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi mutualistici in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Aurelio Guccione, Giovanna Falco notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Consta di ventisette pagine.

Ragusa, 10 agosto 2017

F.to: Giovanna Falco notaio